

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 77 bis

(Collegi di conciliazione e arbitrato)(1)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al numero 9) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, il terzo membro dei collegi di conciliazione e arbitrato, in difetto di accordo tra le parti, è prioritariamente individuato nell'ambito dei dipendenti regionali. A tal fine è costituito, presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, un apposito elenco regionale.

2. Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla C che abbiano partecipato e superato corsi per mediatori e conciliatori.

(2)

3. Con regolamento regionale sono disciplinate, in particolare, le modalità d'iscrizione, di tenuta e di cancellazione dall'elenco, nonché le modalità di individuazione del terzo membro nel rispetto del principio di rotazione.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 16, lettera b), L. R. 31/2017

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 4, L. R. 12/2018